



N. 26

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, concernente il riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n.127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164, concernente il regolamento recante ulteriori modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255 e 8 agosto 2002, n. 213 relativi ai documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la lettera n. 612/1-1-IS del 12 giugno 2009, con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del corso trimestrale di qualificazione per allievi vicebrigadieri e le successive lettere n. 612/1-6 SVR del 28 settembre 2009, n. 612/1-6-2 SVR del 28 ottobre 2009, n. 612/1-1-2-IS del 18 novembre 2009 e n. 612/1-16-2009 IS del 26 gennaio 2009;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno per titoli ed esami per l'ammissione al 15° corso trimestrale di qualificazione di 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, riservato agli Appuntati scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, pari al 30% delle vacanze organiche del ruolo di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo

n. 198/1995;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno per titoli ed esami riservato agli Appuntati scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per l'ammissione al 15° corso trimestrale di qualificazione di 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso, per soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo sovrintendenti.
2. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al concorso, per soli titoli, per l'ammissione al 9° corso di aggiornamento e formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, rispettando l'ordine di graduatoria.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Dei 135 posti messi a concorso 4 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. I beneficiari della riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della provincia autonoma di Bolzano.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare gli Appuntati scelti che non abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 9° corso trimestrale per la copertura del 70% delle vacanze organiche del ruolo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (indipendentemente dall'eventuale successiva rinuncia al concorso stesso intervenuta dopo il 21 dicembre 2009, termine di scadenza per la presentazione delle domande), gli Appuntati, i Carabinieri scelti e i Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio (compreso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma quali allievi) che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 4, rivestano tali gradi e che:
 - a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente sono inidonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso di cui all'articolo 11, comma 1;
 - b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
 - c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

- d) non siano rinviati a giudizio, né ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo, né siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né siano sospesi dal servizio, né si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore.
2. I requisiti di partecipazione debbono essere posseduti anche alla data di effettivo inizio del corso. I vincitori del concorso che all'atto della presentazione presso il reparto di istruzione siano inidonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla propria volontà e non riacquistino l'idoneità entro il termine di cui all'articolo 11, comma 2 saranno esclusi dal corso e saranno ammessi, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a mantenere il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

Articolo 4

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale della difesa consultabile sul sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Il concorrente dovrà stampare una copia della domanda, sottoscriverla e consegnarla al comando del reparto/ente di appartenenza. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione. I concorrenti che si trovano per motivi di servizio in territorio estero possono compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, e presentarla, entro il medesimo termine, al comando del reparto/ente di appartenenza. In detti casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.
2. Nella domanda, il concorrente, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo (fac-simile in allegato A), dovrà indicare il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili ai fini della valutazione tra quelli riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I comandi del reparto/ente di appartenenza dei concorrenti idonei alla prova scritta dovranno inoltrare al rispettivo comando di corpo, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti della stessa:
 - a) la copia della domanda di partecipazione al concorso sottoscritta e consegnata dal concorrente;
 - b) la documentazione caratteristica aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. I comandi di corpo, entro i successivi 40 giorni, dovranno:
 - a) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione;
 - b) inviare per ciascun concorrente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento:
 - la copia della domanda di partecipazione al concorso ricevuta dal reparto/ente di appartenenza del militare;
 - la documentazione matricolare, in copia conforme, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - la documentazione caratteristica, in copia conforme, riferita all'ultimo biennio;
 - la scheda relativa alla valutazione dei titoli di merito (modello in allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto) compilata secondo i criteri indicati all'articolo 9 e nello

stesso allegato C. La scheda dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione dal concorrente.

Articolo 6 Commissione esaminatrice

1. Con successivo decreto del Direttore generale del personale militare o di autorità da lui delegata, sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro;
 - c) un Maresciallo aiutante s. UPS luogotenente dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - d) un Brigadiere capo dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Articolo 7 Prova scritta

1. La prova scritta, che verrà svolta a partire dal 28 aprile 2010, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti tratti dal programma in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, intesi ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale e culturale.
2. Il calendario e le sedi di svolgimento della prova saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa del 10 aprile 2010 www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale ovvero in quello al quale lo stesso farà rinvio, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, consultabile anche sui siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
3. Se la prova scritta verrà effettuata contemporaneamente in più sedi, per quelle ove non sarà presente la commissione saranno nominati, con provvedimento del Direttore generale del personale militare o autorità da lui delegata, appositi comitati di vigilanza.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la/le sede/sedi d'esame, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, della tessera personale di riconoscimento e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
5. Durante lo svolgimento della prova i concorrenti dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova scritta saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verrà svolta in più di una sessione saranno accolte solo le eventuali istanze di modifica del turno di presentazione derivanti da improvvise ed improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, dovrà far pervenire al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo fax al numero 0633566948 o e-mail all'indirizzo cgensrconcmr@carabinieri.it, istanza per una nuova convocazione, allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza rilasciata al comando di appartenenza. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail (se indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
7. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, sulla base di quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. In base al numero delle risposte esatte fornite verrà attribuito a ciascun candidato, con le modalità contenute nell'allegato E al presente decreto, un punteggio finale, espresso in trentesimi, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 9. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito il punteggio minimo di 18/30.

9. L'esito della prova sarà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 4 maggio 2010, sui siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Articolo 8 Spese di viaggio

1. Ai partecipanti al concorso spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, all'espletamento della prova scritta ed al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alle indennità spettanti coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo alla prova scritta o saranno espulsi durante lo svolgimento della stessa.

Articolo 9 Valutazione dei titoli di merito e graduatoria finale

1. La commissione esaminatrice, sulla scorta delle schede riepilogative compilate dai comandi di corpo con le modalità di cui all'articolo 5, assegnerà ai concorrenti idonei alla prova scritta il punteggio, nel limite massimo di 10/30, per il possesso di uno o più titoli di merito, secondo le modalità riportate nella tabella in allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I titoli, di cui al citato allegato F, saranno valutati solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla commissione del concorso mediante acquisizione di documentazione comprovante);
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. La valutazione caratteristica, l'anzianità di servizio e i periodi di comando di stazione saranno acquisiti direttamente dalla documentazione matricolare e caratteristica.
3. La graduatoria finale di merito, formata sulla base del voto attribuito a ciascun concorrente nella prova scritta e del punteggio acquisito nella valutazione dei titoli (a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la più giovane età), sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa.
4. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 15° corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 2. Se i posti riservati non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 10 Esclusioni

1. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Articolo 11 Presentazione al corso

1. Il 15° corso trimestrale di qualificazione per allievi vicebrigadieri, della durata di tre mesi, avrà inizio, salvo diverse comunicazioni, nel mese di settembre 2010 presso un reparto d'istruzione dell'Arma e sarà svolto secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il reparto d'istruzione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dal citato reparto, entro i primi dieci giorni di corso, con

altri candidati idonei che seguono nella graduatoria, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi da rendere noti in anticipo per il tramite del comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al 7° giorno dalla data di inizio del corso.

3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 12

Nomina a Vicebrigadiere

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso di qualificazione saranno nominati Vicebrigadiere e destinati presso i reparti d'impiego secondo le modalità all'epoca vigenti.
2. La successiva destinazione di servizio avverrà secondo le modalità all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i vincitori di concorso che avranno fruito della riserva di posti di cui al precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Roma, 22 FEB. 2010

(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

